

timents de douleur profonde dont nous sommes pénétrés, et d'appuyer les propositions qui ont été faites par les honorables députés qui viennent de parler.

CADORNA. Se tutti quelli che partecipano ai sentimenti espressi dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto dovessero prendere la parola, io son certo che tutti i membri di questa Camera dovrebbero parlare. Ma a molti, come a me, mancherebbero le espressioni (*Vivamente commosso*); io propongo di votare immediatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del deputato Ravina, così concepita:

- « 1° Che la Camera prenda il lutto per giorni quindici (1);
- « 2° Che sospenda le sue tornate per giorni tre;
- « 3° Che previi gli opportuni concerti cogli altri poteri dello Stato siano ordinate al defunto Re pubbliche e solenni esequie. »

(È approvata all'unanimità.)

(1) Il presidente ha stabilito che il segno di lutto da portarsi dai signori deputati sia un velo nero al braccio sinistro.

Credo che per dar esecuzione a quest'ultima disposizione sarebbe meglio nominare una Commissione.

VALERIO. Disponga l'ufficio della Presidenza come si trova in questo momento.

PRESIDENTE. Se vi fosse qualchedun altro che voglia associarsi. . . .

Varie voci. Basta il presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà per lunedì. . .

Alcune voci. Per sabato!

Altre voci. Per lunedì!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà per lunedì ad un'ora dopo il mezzogiorno.

La seduta è levata alle ore 2 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Continuazione della verifica di poteri;

2° Nomina dell'ufficio della Presidenza.

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Giuramento di alcuni deputati — Omaggio — Proposta del deputato Durando per un monumento a Re Carlo Alberto — Relazione di elezioni — Elezione di Lanzo nella persona del professore Genina — Annullata — Proposta del deputato Arnulfo — Elezione dell'avvocato Caveri nel collegio di Sestri Levante — Elezione del conte Appiani nel collegio di Cortemilia — Annullata — Elezione di Finalborgo nella persona del conte Cavour — Nomina del presidente della Camera, dei due vice-presidenti e dei quattro segretari.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FER, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI.

(I deputati Barbavara, Cabella, Scofferi, Radice, Carquet, Palluel, Montgellaz, Simonetta, Gavotti, Martinet, Rezasco prestano giuramento.)

(Il verbale, messo ai voti, è approvato.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il dottore Francesco Antonio Taricco fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Osservazioni sul cholera morbus che imperversò in Piemonte nel 1835, con alcuni suggerimenti per prevenire questa spaventevole malattia e per curarla con successo.*

PROPOSTE PER UN MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.

DURANDO. Credo, o signori, che avendo la Camera questa mattina dedicato i suoi pensieri religiosi alla memoria dell'augusto monarca fondatore della nostra Costituzione, ragion voglia che gli dedichi anche quest'oggi un pensiero politico nazionale.

Con questo intendimento io deporrei sul tavolo della Presidenza un progetto di legge inteso a stanziare i fondi necessari per innalzare una statua equestre all'augusto monarca Carlo Alberto.

Io lo faccio, non perchè intenda che questo si debba ora trasmettere agli uffici, perchè la Camera non è ancora costituita, ma perchè il paese sappia con quanto interesse la Camera, dopo l'infausta notizia, si sia occupata di tutto ciò che può rendere immortale il nome di quel sommo principe.

VALERIO. Nella Legislatura passata fu già decretato un solenne monumento alla memoria del Re donatore di libertà ed iniziatore della guerra d'indipendenza.

Io credo che nulla si abbia a mutare a quella deliberazione tanto più grave ed importante in quanto che veniva presa sotto il colpo del più grave disastro che funestar potesse la nazione.

DURANDO. Unitamente al progetto di legge di cui parlò l'onorevole preopinante vi sono anche due altri provvedimenti, i quali certamente non furono presi in considerazione in nessuna Legislatura. Per conseguenza potrà discutersi il progetto di legge passato, se il regolamento lo permette.

In ogni modo poi non insisto perchè il mio progetto si discuta e si trasmetta, ma solamente perchè il paese sappia quanto interesse prenda la Camera per la memoria dell'illustre monarca.

VALERIO. La proposta del deputato Chenal, approvata nella scorsa Legislatura, non era già un progetto di legge, fu bensì una vera deliberazione del Parlamento; di modo che io non credo che vi si possa passar sopra.

Il Parlamento non si tenne terzo al prendere in considerazione un progetto di legge; ma, in vista delle gravissime circostanze in cui si trovava il paese, ha decretato che s'innalzasse all'augustissimo Carlo Alberto un monumento in segno della gratitudine che la nazione sentiva per gl'immensi beneficii che egli le ha fatto, e per quelli che aveva tentato di fare.

DURANDO. In primo luogo non so veramente se quella deliberazione fosse una vera legge, e se fosse stata proposta ed approvata anche dalla Camera dei senatori. Ciò non mi pare siasi fatto: in ogni caso però, siccome si tratta di stanziamento di fondi, ho creduto opportuno presentare a questo riguardo un progetto di legge.

PRESIDENTE. Per ciò bisognerà attendere che la Camera sia costituita. Io dunque non posso che rimettere all'ufficio della Presidenza definitiva la proposizione che il signor deputato Durando ha presentato. Quindi la Camera delibererà.

Per ora conviene perciò che si passi all'ordine del giorno. Questo porta il seguito delle relazioni delle elezioni.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il relatore dell'ufficio I ha la parola.

CAVOUR, relatore dell'ufficio I. Collegio elettorale di Lanzo. Gli elettori iscritti nel collegio elettorale di Lanzo erano 265; votarono per la formazione dell'ufficio definitivo 120.

Fin da principio insorse una difficoltà. Si presentarono all'ufficio definitivo le liste dei quattro comuni di Chialamberto, Bonzo, Groscavallo e Monasterolo. L'ufficio riconobbe non essere state approvate dall'intendente generale, siccome è dalla legge prescritto, e quindi credette doverle respingere ed ammettere soltanto gli elettori che si trovavano sulle liste del 1848. Costituito poscia legalmente l'ufficio definitivo si passò alla votazione per la nomina del deputato. Il numero dei votanti a questa prima votazione era di 148.

Il signor professore Luigi Genina riportò voti 78, il signor avvocato Guglielmi 55; alcuni voti andarono dispersi.

Il signor professore Genina avendo riportato bensì la maggioranza relativa, ma non avendo conseguito, come la legge vuole, il terzo del voto degli iscritti, non vi fu risultato definitivo, e si rimandò la seconda votazione al giorno 22.

A questa seconda tornata intervennero 191 elettori.

Il professore Genina riportò voti 99, l'avvocato Guglielmi

voti 72; quindi l'ufficio definitivo proclamò Luigi Genina a deputato di Lanzo.

Non insorse pendente la tornata nessuna protesta o reclamazione; ma alcuni giorni dopo venne diretta alla Camera una protesta firmata da molti elettori del collegio di Lanzo, i quali chiedono che questa elezione venga dichiarata nulla, e ciò per vari motivi: il primo si fonda su ciò che l'ufficio definitivo non avesse voluto accogliere le liste del 1849, tanto nella prima che nella seconda tornata del collegio elettorale dei quattro comuni sovra indicati.

Gli altri motivi sui quali si fonda la pretesa nullità versano sulla non regolarità delle liste elettorali, e specialmente su ciò che alcune di queste liste non furono mandate per originale, ma solo per copia autenticata al presidente provvisorio del collegio, come lo vuole l'articolo 30 della legge elettorale.

Il I ufficio, prima di fare una relazione, credette di dover assumere alcune informazioni; quindi, per mezzo del nostro presidente, fece scrivere all'intendente generale di questa provincia, il quale procurò a questo ufficio varie informazioni sui ponti indicati nella protesta degli elettori di Lanzo.

Risultò da queste informazioni che le liste del 1849 dei quattro comuni in discorso non furono approvate dal signor intendente generale se non il giorno 19; che queste liste furono trasmesse al comune e presentate solo alla seconda votazione; che l'ufficio definitivo non volle accoglierle, in primo luogo perchè nella tornata del 15 si era valso delle liste del 1848, e non voleva valersi nella seconda votazione di altre liste, quantunque più regolari; e poi perchè queste liste non erano state, a termini dell'articolo 55, pubblicate ed affisse per cura del signor intendente generale.

In quanto alle obbiezioni fondate sulle irregolarità delle liste elettorali, l'ufficio giudicò poterle dividerle in due categorie: quelle che riflettono il merito intrinseco delle liste, e quelle che riflettono la loro trasmissione.

In quanto alle prime il I ufficio ricorda che a più riprese la Camera decise spettare ai soli tribunali il decidere sulla validità delle liste elettorali, e non doversi quindi ammettere le proteste fondate sulle indebite iscrizioni che si sarebbero fatte sulle dette liste.

Più gravi parvero all'ufficio le allegazioni dei petizionari sulla trasmissione delle liste. Infatti si asseriva che le liste originali dei comuni di Ballangero e di Monasterolo erano state trasmesse, ma solo una copia autenticata dal segretario: quindi nacque un dubbio all'ufficio se la copia autenticata solo dal segretario potesse considerarsi come valevole, e se in queste trasmissioni vi fosse accaduta qualche irregolarità.

Invitò quindi il signor intendente generale a voler prendere in proposito le informazioni necessarie; e ne ebbe in riscontro due lettere, una dal signor sindaco di Monasterolo e l'altra dal sindaco di Ballangero, le quali riferiscono che le liste trasmesse erano conformi in tutto alle originali che si trovano nell'archivio comunale.

Si dubitò pure se, a tenore dell'articolo 30 della legge elettorale, non sia assolutamente necessario di inviare l'una delle due copie.

Ma riflettendo che l'articolo 30 si riferisce solo alle operazioni dell'anno scorso, le quali avevano un carattere eminentemente provvisorio, e si reputavano compilate in fretta, e senza l'osservanza di tutte quelle operazioni prescritte per la revisione e la pubblicazione delle liste annue, la vostra Commissione non ha creduto che si dovesse far caso nemmeno di questa irregolarità, e quindi essa, per organo mio,

vi propone all'unanimità la convalidazione dell'elezione del professore Genina a deputato del collegio di Lanzo.

BERTOLINI. Io domanderò al signor relatore se il numero degli elettori iscritti nelle liste del 1849 sia di molto maggiore di quelli iscritti nelle liste del 1848, e se questa differenza possa influire sul risultato dell'elezione.

CAVOUR, relatore. Infatti il numero degli elettori che si trovavano sulle liste del 1849 supera d'assai quelli portati nel 1848, e se tutti gli elettori aggiunti avessero votato contro il candidato eletto, avrebbero potuto cambiare il risultato dell'elezione.

Il I ufficio non ha creduto che qui vi fosse una quistione di fatto, ma una quistione di principio: si tratta cioè di sapere se, sintantochè le liste del 1849 non possono considerarsi come definitive, non sia lecito valersi delle liste del 1848. In quanto a me io ritengo che, se veramente l'ufficio avesse ricusato di valersi delle liste del 1849 regolarmente approvate, se per fatto suo avesse privato uno o più comuni del diritto di votare, questo solo basterebbe per produrre la nullità dell'elezione, qualunque fosse il numero degli iscritti in queste liste: debbo però, per rispondere categoricamente alla interpellanza che mi è diretta, aggiungere che la lista degli elettori di Chialamberto nel 1849 racchiudeva 24 nomi, mentre in quella del 1848 ve ne erano soli 7; che quella di Groscavallo nel 1848 racchiudeva 3 elettori, mentre in quella 1849 non ve ne erano alcuni, e che se ne portarono 16 sulle liste di Groscavallo invece di 3.

Aggiungerò tuttavia come schiarimento di fatto che fra tutti gli iscritti sulle liste del 1848 e del 1849 di questi quattro comuni non presentarono alla tornata del 22 luglio se non un elettore di Chialamberto, e due del comune di Groscavallo: in tutto 3 elettori.

BIANCHI. Mi pare di poter fare osservare alla Camera, in proposito di quanto venne testè esponendo il signor relatore in riguardo agli elettori iscritti nella lista del 1849, che l'elezione non debba tenersi valida, giacchè era certo che gli elettori, avendo saputo che si valevano delle liste dell'anno antecedente (in grazia dell'intendente generale o degli altri agenti) non si presentavano, tanto più dovendo fare una gita di sette od otto miglia gratuitamente nella certezza di essere esclusi.

Per queste considerazioni mi pare che non si debba tener valida quest'elezione.

BERTOLINI. Oltre a quello che venne esponendo l'onorevole deputato Bianchi, io soggiungerò ancora che, a termine dell'articolo 30 della legge elettorale, questa elezione è evidentemente nulla; ecco il contenuto della legge:

« Il giorno 15 aprile i sindaci trasmetteranno una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale al quale è aggregato il comune loro. Nel giorno stesso ed in quello successivo l'altro originale della lista resterà affisso all'albo pretorio del comune. »

Ora risulta dal processo verbale che le due liste, cioè quelle di Chialamberto e di Monasterolo, furono presentate per semplice copia. Io credo che le guarentigie volute dalla legge per la sincerità dell'elezione non si verificano nel caso nostro.

Diffatti, altro è avere una lista riveduta dall'autorità dell'intendente generale, altro averne una che sia solamente rivista dal segretario del comune.

In conseguenza di questo motivo e specialmente anche per quello indicato dall'onorevole deputato Bianchi, io opino per la nullità dell'elezione.

CAVOUR, relatore. Mi permetterò di rispondere all'osser-

vazione fatta intorno all'articolo 30, e ripeterò svolgendo quello che già aveva enunciato.

Bisogna tener conto delle circostanze in cui si fece la prima legge elettorale; allora si doveva provvedere all'immediata convocazione dei collegi elettorali; quindi non si potevano per la prima volta prescrivere quelle norme, quelle cautele che in una legge elettorale compiuta si richiedono nella compilazione delle liste. Si fecero quindi varie disposizioni transitorie che si racchiusero in un capo che si applicava esclusivamente a questa prima riunione dei collegi; diffatti si legge al capo I del titolo II: *Della prima formazione delle liste elettorali*; quindi tutte le prescrizioni in questo capo racchiuse si riferiscono solo alla formazione di queste prime riunioni; e diffatti ciò è tanto vero che l'articolo 30 indica persino il giorno in cui si dovranno trasmettere le liste; dice: *le liste saranno trasmesse il 15 aprile*; questa non è certo una disposizione generale, non è il 15 aprile di tutti gli anni, è solo il 15 aprile 1848, epoca in cui i collegi elettorali si dovevano riunire per la prima volta.

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR, relatore. Oltre alle ragioni legali, aggiungerò alcune considerazioni morali; le prime liste furono fatte, si può dire, in fretta; non furono sottoposte a tutte quelle cautele, a tutte quelle precauzioni a cui le liste elettorali d'ordinario sono sottoposte; quindi vi era una maggior tema che delle irregolarità si fossero introdotte, e perciò si credette di dover ritenere come maggiore cautela la trasmissione di uno degli originali al presidente del collegio elettorale; ma egli è evidente che, se l'intenzione del legislatore avesse creduto che questa prescrizione fosse necessaria in tutti i casi, l'avrebbe ripetuto nel capo II, *Della revisione delle liste annue*, e non avrebbe redatto l'articolo in questo modo: *il giorno 15 aprile*; avrebbe detto: *la vigilia, il giorno stesso* od in quel dato tempo si trasmetterà una delle copie autentiche al presidente.

Faccio inoltre osservare che in molti collegi a mia conoscenza si sono serviti delle copie autenticate dal sindaco o dal segretario, e se tutte le elezioni dei collegi in cui si sono mandate le liste originali dovessero essere colpite da nullità, io credo che la Camera ne avrebbe annullate un gran numero di quelle che si sono approvate.

VALERIO. Io non entro nella discussione sul valore delle liste mandate per originale, o soltanto autenticate, dirò solo che secondo i precedenti della Camera e secondo il diritto questa elezione deve essere annullata.

La Camera ebbe sempre in mira, esaminando le elezioni, di vedere se il numero degli elettori che per qualche incidente, per qualche circostanza indipendente dalla loro volontà veniva privato dell'esercizio del diritto elettorale, poteva cambiare la maggioranza; quando questo numero non cambiava la maggioranza, essa ebbe la consuetudine di validare l'elezione; quando questi voti potevano mutare la maggioranza, le elezioni vennero sempre dichiarate nulle.

Così io credo si debba procedere per più motivi in questa elezione. Se la memoria non m'inganna, il signor Genina ebbe sette solivoti di maggioranza in competenza col signor avvocato Guglielmi, che ebbe 92 voti; e fra gli elettori che vennero privati del diritto di votare, se non m'inganna, nel solo comune di Chialamberto se ne contarono diciannove.

Ora ognuno vede come facilmente poteva accadere che non venendo privati quegli elettori del diritto sovranò che loro compete, dessi soli avrebbero potuto scostare la maggioranza.

Ma si aggiunge ancora che questa privazione del diritto

elettorale imposta a questi elettori è un puro arbitrio dell'ufficio, cui non voglio incolpare, ma che, secondo io penso, esso avrebbe potuto e dovuto evitare. Nè io credo si debba passare per buona la ragione, che poichè le liste del 1848 avevano servito per la prima votazione, dovessero anche servire per la seconda; ciò equivarrebbe al dire, che perchè hanno commesso un primo errore, si debba commetterne un secondo, e così via via.

DEMARCHI. Non fu commesso verun errore.

VALERIO. E qui mi perdoni il signor deputato Demarchi, che vuole interrompermi; io citerò come quattro altri collegi, ai quali le liste elettorali del 1849 non vennero a tempo comunicate, abbiano avanzata al ministro dell'interno una dichiarazione, dietro la quale vennero sospese le votazioni nei collegi di Gavi, di Costigliole d'Asti, di Sanquirico, e rimandate a tempi posteriori, tanto è vero che la giurisprudenza elettorale voleva imperiosamente che le elezioni avessero luogo colle liste elettorali del 1849.

Nè mi si dica che in altri casi furono approvate le elezioni fatte colle liste elettorali del 1848; la Camera sanzionò quelle elezioni allorchando la differenza numerica tra le liste del 1848 e quelle del 1849 non poteva traslocare la maggioranza, e mai altrimenti.

A cagione adunque di tutti questi motivi non vedo ragione per cui la Camera non debba dichiarar nulla quest'elezione.

DEMARCHI. Ho domandato la parola perchè il signor deputato di Casteggio ha creduto di dover fare allusione a me per una parola che mi è sfuggita, benchè io abbia solamente detto che non *vera errore*. Egli ha asserito che l'ufficio definitivo di Lanzo ha commesso un errore nella prima tornata, che questo non l'autorizzava a commetterne un altro nella seconda.

Io domando al deputato di Casteggio: dov'è l'errore? La prima volta non potè esservi, mentre le liste del 1849 non essendo presentate si dovevano necessariamente adoperare quelle del 1848. L'ufficio non ha dunque nella prima adunanza commesso l'errore di cui è accusato, e non si può quindi dire che vi persistesse nella seconda. Qui l'errore è tutto del signor deputato di Casteggio.

VALERIO. Ho detto che l'ufficio provvisorio del collegio elettorale di Lanzo aveva commesso un errore, procedendo all'elezione colle liste del 1848; ho provato, coll'esempio, che questo era un errore, poichè altri collegi non avendo in pronto le liste elettorali del 1849 ne avvisarono l'autorità competente, e sospesero la loro elezione; così doveva procedere l'ufficio del collegio di Lanzo; non operando così esso commise un arbitrio. Io voglio credere che questo fu un errore di buona fede, ma non è meno un errore, e mantengo che, se noi sanzioniamo un fatto di questo genere, ne potrebbe accadere un grave danno per la rettitudine delle elezioni negli anni avvenire. Potrebbe benissimo accadere che d'accordo tra un ufficio elettorale ed un intendente si ritardassero a bella posta le liste elettorali dell'anno, aumentate o diminuite, per favorire o impedire un'elezione simpatica od antipatica ai signori ministri. Io ripeto dunque che la legge debb'essere osservata, e che chi non osserva la legge commette un errore, o peggio.

CAVOUR, relatore. Vorrei fare una semplice rettifica a giustificazione del collegio di Lanzo. Su diciannove comuni di cui si componeva il distretto elettorale, quindici presentarono le liste del 1849; in soli quattro comuni le liste di quest'anno non essendo regolari, furono respinte e ad esse surrogate quelle del 1848. Io non credo che l'ufficio a fronte

di questa maggioranza di liste regolari avesse dovuto sospendere l'elezione, ricorrendo al Ministero onde ottenere una dilazione. Io credo che l'ufficio definitivo di Lanzo operò regolarmente, conformemente secondo la legge, e non merita le censure della Camera.

SINEO. Domando la parola nell'interesse della legge. Si tratta dell'interpretazione dell'articolo 30 della legge elettorale.

Io faceva parte coll'onorevole signor conte Di Cavour della Commissione incaricata della compilazione di questa legge. Si è creduto allora veramente, come notava il signor relatore, che per la prima volta si dovessero abbreviare i termini nella formazione delle liste elettorali, e rendere più semplice il procedimento. Si adottarono per un tal fine speciali disposizioni. Ma a questo genere non appartiene l'articolo 30 nella parte in cui ordina ai sindaci di trasmettere le liste originali al presidente provvisorio del collegio. Bisognava necessariamente stabilire anche pel tratto successivo il modo in cui ciascun presidente possa conoscere quali siano quelli che hanno diritto di votare. Questo modo, secondo la legge, altro non è che la consegna delle liste elettorali distese dall'amministrazione comunale, e approvate dall'amministrazione superiore. Questo è precisamente ciò che prescrive l'articolo 30, il quale vuole che il sindaco, appena esaurite le operazioni relative alla formazione delle liste, trasmetta le liste medesime al presidente dell'ufficio provvisorio. Che questa trasmissione debba farsi anche negli anni posteriori alla prima convocazione, lo prova l'articolo 69, in cui si dispone che la lista degli elettori dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio. Qual è questa lista che deve rimanere affissa? È precisamente quella contemplata nell'articolo 30, la lista originale che il sindaco debbe trasmettere.

Quando la legge prescrive una forma, non vi si può supplire in modo diverso, tanto meno col disimpegno cui l'ufficio I ebbe ricorso.

L'ufficio domandò all'intendente generale delle spiegazioni, e l'intendente generale asserì che le copie trasmesse erano conformi alle liste originali. Ma non può supplire ad una forma della legge la semplice dichiarazione d'un pubblico amministratore.

L'ufficio non ha chiesto spiegazione su altri punti, che forse meritavano d'essere spiegati.

L'intendente generale non ha detto perchè aspettò soltanto nel giorno 19 per approvare quelle liste elettorali: forse qui vi fu qualche trascuranza per parte dell'amministratore superiore, ed è un motivo di più per attenersi al prescritto della legge, giusta la quale si richieggono le liste originali per accertare il numero e l'identità degli elettori. La legge voleva che le liste fossero trasmesse al presidente provvisorio; voleva di più che queste liste fossero affisse: non furono affisse perchè non furono neanche trasmesse. Dunque non fu adempito ad una formalità la quale ha una grande importanza.

CAVOUR, relatore. Non ripeterò quanto ho già detto sull'articolo al quale volle rispondere l'onorevole deputato Sineo citando l'articolo 69.

Mi restringerò a leggere quest'articolo:

« La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa. »

Dal processo verbale consta che la lista che aveva ricevuto il presidente dell'ufficio definitivo rimase affissa pendente la votazione.

Dunque mi pare che quanto viene prescritto nell'articolo 69

fu adempiuto, e che la citazione dell'onorevole deputato Sineo non aggiunga forza alle obiezioni fondate sull'articolo 30.

Se veramente il legislatore nell'articolo 30 non faceva cenno che alle prime elezioni, egli è evidente che per le elezioni successive egli voleva che bastasse una semplice copia, purchè autenticata.

Aggiungerò una sola questione di fatto per giustificare il signor intendente generale, il quale, se merita qualche rimprovero, è piuttosto quello di essere andato troppo veloce, giacchè risulta dai documenti che ci vennero dati che le liste elettorali dei comuni di Chialamberto, Groscavallo e Bonzo, regolarmente approvate dai consiglieri comunali, furono solo trasmesse all'ufficio dell'intendente generale il 18 luglio, il quale le rimandava munite della voluta approvazione il giorno susseguente. Certamente, se vi fu errore o negligenza, non se ne può accagionare la non bastevole solerzia dell'intendente generale di Torino.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per l'approvazione dell'elezione del collegio di Lanzo.

(La Camera non approva.)

L'elezione è annullata.

ARNULFO. Domando la parola.

LETTERA DEL PREFETTO DEL REAL PALAZZO.

PRESIDENTE. Devo dar lettura di una lettera pervenutami ora dal prefetto del real palazzo.

(La lettera del prefetto contiene l'annunzio alla Camera che la Corte ha stabilito di prendere il lutto per 180 giorni, per la morte dell'augusto sovrano Carlo Alberto.)

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

ARNULFO. La discussione che ebbe or ora luogo, le discussioni già fatte nei giorni antecedenti in proposito di certe elezioni, credo, m'autorizzano a proporre alla Camera un provvedimento, il quale, se non sarà efficace per il presente, sarà tale da minorare o da togliere affatto i gravi inconvenienti sopra i quali la Camera ha dovuto fin qui pronunciare.

La Camera approvò delle elezioni, abbenchè mancassero ai rispettivi collegi elettorali le liste di alcune comunità, abbenchè per tali motivi siasi rifiutato l'ingresso nella sala elettorale ad elettori in tali liste contemplati, tuttavoltachè questi, in ragione del numero, supponendoli presenti, e che avessero votato, non cambiavano la maggioranza dei voti ottenuti dal deputato. Io non credo che così facendo la Camera abbia voluto stabilire una massima talmente assoluta da doversi considerare irrevocabile per l'avvenire, abbenchè la mancanza delle liste si facesse più numerosa.

Perciò, ora che siamo sul terminare della verifica dei poteri, importa, a mio avviso, non solo che la Camera con apposito voto disapprovi la rilevata negligenza, ma inoltre dessa non lasci luogo a dedurre troppo ampie ed erronee conseguenze dalle pronunciate ammissioni.

Si lamenta, e con ragione, che buon numero di elettori non esercita il proprio diritto, non adempie al suo dovere, col non prender parte alle elezioni. Non si può dissimulare che ciò proviene principalmente da che molti non conoscono l'im-

portanza del loro ufficio; non sanno che quanto minore è il numero degli elettori, tanto più facili sono i raggiri, e meno sincera riesce l'elezione. Ma a questi motivi è mestieri di non accrescerne degli altri, e fra questi può annoverarsi il rifiuto sofferto da alcuni elettori, quando si presentarono alle sale elettorali muniti del loro certificato; affinché tali inconvenienti non si ripetano in avvenire, io.

DAZIANI. Non si può per ora provvedere, perchè la Camera non è ancora costituita.

ARNULFO. La mia proposta non è un progetto di legge; tende solo ad invitare il signor ministro perchè richiami quegli impiegati, a cui è commessa la compilazione, l'approvazione e la trasmissione delle liste, a meglio soddisfare alla legge elettorale, affinché questi inconvenienti non abbiano più luogo. Abbiamo discusso fin qui di questi inconvenienti, quindi non vedo perchè si debba aspettare a Camera costituita.

CAGNARDI. Si diano al Ministero questi consigli, affinché faccia eseguir meglio la legge.

DAZIANI. Faccio osservare che non possiamo prendere alcuna deliberazione su ciò, e se è per dare un suo consiglio, può dirigersi al Ministero, e se fosse un consiglio da darsi dalla Camera, farebbe sempre d'uopo di una deliberazione, la quale da noi per ora non si potrebbe prendere.

ARNULFO. In fatto d'elezioni credo che la Camera ha attualmente tutta la sua giurisdizione, ed è ora il tempo di provvedere al riguardo.

DAZIANI. Ma non può prendere alcuna deliberazione su questioni abbraccianti principii generali, ma solo si può deliberare sulla validità o nullità di ciascuna elezione, e ciò fin che la Camera non sia costituita.

ARNULFO. La Camera vedrà che qui non si tratta nè di fare una legge, nè di adottare un principio generale, ma solo di dare un eccitamento al Ministero affinché prenda le opportune misure a questo riguardo.

PRESIDENTE. Osservò che se la proposta che il deputato Arnulfo fa presentemente l'avesse fatta prima e nel tempo che si è trattato della validità dell'elezione del signor Genina, ed avesse chiesto che qualora si fosse dichiarata valida l'elezione conveniva eccitare il Ministero a prendere delle determinazioni o dare provvedimenti acciocchè quest'inconveniente non si rinnovasse, io credo benissimo che sarebbe stato a tempo, e che la Camera avrebbe potuto occuparsene; ma ora l'elezione è stata dichiarata nulla, e questa rimane una discussione staccata.

ARNULFO. Non ho chiesto la parola durante la discussione sulla nomina del signor Genina perchè dubitavo che ivi non potesse trovar luogo la mia proposizione, la quale non si riferisce specialmente a tale nomina; ma in vista dell'osservazione fatta, mi riservo di sviluppare la mia proposta quando si riferirà altra elezione analoga.

PRESIDENTE. Il secondo relatore del I ufficio è invitato a venire alla tribuna.

MONTI, relatore dell'ufficio I, propone alla Camera l'approvazione della elezione del signor Canna Faustino a deputato del secondo collegio d'Eglesias.

(La Camera approva.)

MONTI relatore. Nel primo collegio di Sassari venne eletto il signor Pasquale Tola con 98 voti alla seconda votazione; ma siccome la Camera ha già deciso che i magistrati abbiano a tenersi ineleggibili per difetto d'inamovibilità, così essendo il signor Pasquale Tola consigliere d'appello, il I ufficio ad unanimità propone l'annullamento di questa elezione.

(La Camera approva.)

MONTI, relatore. Nel secondo collegio di Cagliari è stato eletto il signor Giovanni Tola, consigliere di Cassazione. La nomina è stata fatta validamente; siccome però anche in questo eletto concorrerebbe la stessa condizione della non inamovibilità dei magistrati, che è già stata risolta dalla Camera in senso contrario all'accettazione, a nome del I ufficio ve ne propongo l'annullazione.

(La Camera approva.)

DAZIANI, relatore del II ufficio. Nel quarto collegio di Cagliari fu eletto Serra Francesco Maria.

Gli iscritti sono 461, indi fu diviso in due sezioni: nella prima erano iscritti 240, intervennero però solo 50 elettori; nella seconda erano iscritti 221, e si presentarono a votare 59.

Il signor cavaliere Serra ebbe fra le due sezioni 52 voti, il signor avvocato D. Giovanni Scano ebbe voti 13; gli altri andarono dispersi su altri candidati.

Niuno però avendo ottenuto il numero voluto dalla legge, si procedette nel giorno seguente allo scrutinio di ballottazione.

Nella prima sezione v'intervennero 53 elettori, nella seconda 31.

Il signor Serra ebbe fra le due sezioni 77 voti, ed il signor Gavino Scano 24, per cui il signor Serra avendo riportato il maggior numero di voti fu proclamato deputato.

Le operazioni furono tutte regolari, ma di una circostanza credo dover far cenno e biasimare l'operato dell'intendente della provincia di Cagliari, e si è che durante il primo appello del secondo giorno, 25, si presentò alla seconda sezione il signor Giovanni Pireddu, maggiore nel corpo degli'invalidi, con un biglietto o dichiarazione del signor intendente generale del tenore seguente:

« *Intendenza generale della divisione amministrativa di Cagliari.*

« Si dichiara da questo generale ufficio di appartenere alla seconda sezione del quarto collegio elettorale il signor Giovanni Pireddu, maggiore nel corpo degli'invalidi, nativo e domiciliato a Cagliari, la di cui inserzione nelle liste elettorali di quella sezione venne omessa per mera svista.

« E perchè possa esercitare i suoi diritti si munisce del presente.

« *L'intendente generale*

« *PES.* »

E fu quindi ammesso a dare il voto, il che parve al II ufficio non solo irregolare, ma affatto contrario alla legge. Egli è chiaro il disposto della legge elettorale, che niuno non iscritto può essere ammesso a votare se non si presenta munito di una sentenza di tribunale, la quale riconosca i suoi diritti; quindi la dichiarazione spedita dal signor intendente sembra affatto abusiva ed illegale; non crede però l'ufficio che l'ammissione del signor Pireddu potrebbe in verun modo viziare l'elezione di cui si tratta, mentre il signor Serra ebbe sul suo concorrente tal numero di voti che il voto di un solo elettore illegalmente ammesso non può aver influito a costituirlo, e se ne proporrebbe l'approvazione, se nel signor cavaliere Serra non vi concorresse la qualità di consigliere d'appello; indi, dietro a decisione presa precedentemente dalla Camera sulle elezioni di altri individui ritrovantisi nell'istessa condizione, vi propone l'annullamento di questa elezione.

(La Camera approva.)

DAZIANI, relatore. Nel collegio d'Oristano fu eletto il cavaliere Giacomo Carta.

Gli elettori iscritti sono in numero di 482, per cui il collegio fu diviso in due sezioni, e si presentarono a votare tra le due sezioni solo 86 elettori, i voti dei quali furono portati su diversi candidati; ma il picciol numero degli elettori presentatosi alla votazione rendette impossibile che da alcun candidato si potesse ottenere quella quantità di voti voluta dalla legge per essere proclamato deputato nella prima votazione: quelli però che ottennero maggiori voti furono il signor avvocato Giacomo Carta, a cui furono compartiti 37 voti, ed il signor conte Teodoro di Santa Rosa, ex-reggente dell'intendenza generale di Cagliari, che ottenne 11 voti, per cui fu proclamata dal presidente della prima sezione la ballottazione pel giorno susseguente tra questi due candidati.

Presero parte alla seconda votazione 72 elettori, di cui 50 votarono per il signor avvocato Giacomo Carta e 22 per il signor conte Teodoro di Santa Rosa; indi fu proclamato a deputato il signor avvocato Giacomo Carta.

Non vi è alcun reclamo. Tutte le operazioni furono fatte regolarmente, eccettuato che consta pure quivi dal processo verbale che nella seconda riunione della prima sezione, nel momento che seguiva l'appello degli elettori per la votazione, si presentò il signor Battista Cossu, sindaco di Cela, il quale, munito di un certificato rilasciato dall'intendenza di Oristano, instò di voler godere del suo diritto di elettore, benchè non si trovasse iscritto nella lista elettorale, ed a questa istanza si diede dall'ufficio ragione, e fu ammesso a votare.

L'ufficio di cui ho l'onore di essere relatore riconobbe ugualmente illegale sia l'operato dell'intendenza nel concedere dopo la chiusura delle liste elettorali tale certificato, sia dell'ufficio definitivo coll'averlo ammesso alla votazione; ma siccome il voto di questo individuo in nulla potè cangiare il risultato della votazione a favore del signor avvocato Giacomo Carta, il quale ebbe sul suo concorrente una grande maggioranza, l'ufficio vi propone all'unanimità l'approvazione della suddetta nomina.

(La Camera approva.)

BERRUTI, relatore del II ufficio. Collegio elettorale di Sestri Levante.

Elettori iscritti 189; votanti 41.

Eletto all'unanimità l'avvocato Antonio Caveri.

Si protesta contro quest'elezione, e si dice irregolare, perchè, mancando nei comuni di Sestri e Casarza le liste elettorali del 1849, non ancora approvate da quell'intendente generale, l'ufficio si servi delle liste del 1848 senza che siasi invitati ad intervenire tre elettori cancellati dalle liste di detto anno, nonostante le opposizioni verbali dell'elettore signor avvocato Gandolfo, nella quale dichiara astenersi dal votare per questo solo motivo; e che siasi poi ancora ammesso a votare un altro elettore iscritto sulle liste non ancora approvate del 1849.

Si dice inoltre nulla quest'elezione perchè mancante di uno dei due estremi voluti dall'articolo 93 della legge elettorale, la quale prescrive che niuno possa aversi per eletto se non avrà ottenuto più della metà dei voti presenti e più del terzo degli elettori iscritti.

E finalmente nella stessa protesta si accusa l'ufficio provvisorio di aver mancato al disposto dell'articolo 73, non inserendo nel verbale di costituzione dell'ufficio definitivo i suddetti richiami.

Mancando appunto al verbale trasmesso al II ufficio il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo, l'ufficio II ha deliberato di chiedere da quel presidente provvisorio l'invio di detto verbale, il quale venne appunto da quel presidente trasmesso col ritorno del corriere.

Risulterebbe dal predetto verbale essersi non solamente inserite le proteste di cui si è fatto cenno, ma risulterebbe di più, che l'ufficio avrebbe deciso all'unanimità di non tenerne conto, corredando la sua decisione dei seguenti motivi: perchè per questi richiami non si potrebbe impedire il corso del reale decreto 30 giugno 1849; che il collegio dei due mandamenti di Sestri e Varese essendo convocato dal Re per il giorno 15, lo sciogliere l'assemblea potrebbe dar luogo a conseguenze di non poco rilievo; che d'altronde le opposizioni fatte dagli opposenti non sarebbero corredate dei rispettivi reclami dei pretesi non chiamati a farvi parte, e non avrebbero prodotto sufficiente mandato da poter distruggere l'ordinato dell'intendente della provincia, nel quale è detto che non arrivando in tempo le liste del 1849 debitamente approvate, si procurasse supplirvi con quelle del 1848.

L'ufficio II ha quindi unanime deliberato di considerare come non avvenuti i richiami contenuti nelle suindicate proteste: e ritenuto che tutte le formalità prescritte sarebbero state scrupolosamente osservate; che quantunque manchi nell'eletto uno degli estremi richiesti dall'articolo 92 della legge elettorale, essendo egli eletto all'unanimità, non si sarebbe potuto da quell'ufficio divenire ad una seconda votazione di ballottaggio, perchè non si verificò il caso dei due candidati giusta il disposto dell'articolo 93 della stessa legge elettorale, ha pure all'unanimità conchiuso di proporre alla Camera la conferma dell'elezione dell'avvocato Caveri Antonio a deputato del Collegio di Sestri Levante.

(La Camera approva)

BIANCHI-GIOVINI, *relatore del V ufficio*. Collegio di Cortemilia. Elettori iscritti 248.

Alla prima convocazione si trovarono presenti 145 elettori, dei quali 48 votarono in favore del conte Paolo Appiani, e 46 in favore del conte Beccaria; degli altri 51 voti quali andarono dispersi sopra vari candidati, e quali uscirono nulli per difetto di esatte indicazioni.

Alla seconda convocazione si trovarono presenti 139 elettori.

Il conte Appiani ebbe voti 83, il conte Beccaria 75; voti nulli 1.

Il conte Paolo Appiani fu perciò proclamato deputato.

Ma è da osservarsi che la seconda convocazione, invece di essere tenuta il giorno 22 luglio, il presidente dell'ufficio definitivo, sul finire della convocazione precedente, e nell'annunciare il nessun risultato della medesima, la convocò pel giorno susseguente 16 luglio: lo che diè luogo a due proteste.

La prima è sottoscritta da due elettori, i quali dichiarano di non essere intervenuti alla seconda convocazione anzidetta; l'altra sottoscritta da 18 elettori, che non dicono se siano intervenuti a quella convocazione, ma pare di no, se non di tutti, almeno di una parte. Tutti costoro protestano contro la medesima pel motivo che essendo stata precipitata e tenuta sei giorni prima di quanto era creduto dall'universale, fu cagione che molti elettori non abbiano potuto intervenire e darvi il loro voto: Se la Camera lo crede opportuno io ne darò lettura:

« *Testimoniali di dichiarazione in brevetto.*

« L'anno del Signore mille ottocento quarantanove, ed alli trentuno del mese di luglio, in Mango, e nel mio studio in mia casa posta sulla piazza ivi, avanti me regio notaio, ed alla presenza dei testimoni infrascritti, personalmente costituiti i signori Michele Ferrero del fu signor Eusebio, e Battista Pio del fu signor Stefano, ambi nativi e residenti in

questo luogo, ed elettori del collegio di Cortemilia e Santo Stefano Belbo, per la nomina d'un deputato al Parlamento nazionale, dichiarano unitamente e protestano che l'elezione di detto deputato che doveva seguire in Cortemilia il 15 spirante mese di luglio essendo stata priva di risultato, atteso che nessuno dei candidati nominati avendo ottenuti sufficienti voti per essere eletti deputati, a mente della legge elettorale, rimasero in ballottazione i due di essi che hanno conseguito maggior numero di voti, cioè gli illustrissimi signori conte Appiani di Castelletto e conte Incisa Beccaria, per essere scelti dalla seconda votazione, la quale a termini dell'articolo 11 del reale decreto delli 30 giugno p. p. doveva colà seguire il 22 andante; che una tale seconda votazione non avendo avuto luogo nel giorno fissato, per essersi vanamente eseguita il 16 stesso mese (alla quale però essi non concorsero) contro il disposto del precitato regio decreto, e mancate pure le formalità ed avvisi di cui nel secondo alinea del prelodato articolo 11, essi signori componenti si chiamano lesi nel loro diritto d'elettore, e fanno formale protesta ed istanza presso il regio Governo, acciò sia da esso fissato altro giorno dove segua essa seconda votazione, non avuto riguardo a quella seguita come sovra addì 16 spirante.

« D'una quale loro dichiarazione e protesta ne richiedono testimoniali.

« Epperò così rogato io regio notaio ne ho ricevuto il presente atto in brevetto, il di cui contenuto fu da me letto, pubblicato e spiegato alli signori componenti predetti, in presenza dei signori Pio Gatti notaio, residente in questo luogo, e Tommaso Camusso nativo di Bene, ed in questo comune di Mango residente, testimoni idonei astanti e richiesti, come pure li predetti signori dichiaranti, a me notaio cogniti, e meco tutti sottoscritti in piè della presente. »

(*Seguono le firme*)

« *Eccellenza,*

« I sottoscritti elettori del collegio di Cortemilia rappresentano che dietro il disposto del regio decreto delli 30 or scorso giugno sarebbesi dal detto collegio il giorno 15 luglio 1849 addivenuto alla prima votazione pella nomina del deputato, e che niuno dei candidati avendo riportata la maggioranza richiesta, sarebbesi proceduto al secondo ballottaggio il giorno immediatamente successivo, cioè quello del 16 stesso mese, non ostante il preciso e chiaro disposto del succitato regio decreto.

« Cotale manifesta illegalità avendo fatto che molti elettori non avrebbero potuto portare il loro voto per tale nomina, comechè fatti sicuri che il secondo ballottaggio doveva seguire la domenica successiva 22 detto mese, ricorrono perciò all'eccellenza vostra supplicandola onde da chi s'aspetta siano date le disposizioni necessarie perchè, annullata la seconda votazione per la nomina del deputato del collegio suddetto di Cortemilia, venga fissato altro giorno pel ballottaggio sui due candidati che riportarono maggiori suffragi nella prima votazione. »

(*Seguono le firme*)

Il V ufficio ha osservato che a tenore della legge elettorale il collegio di Cortemilia non sarebbe censurabile; ma che il contrario si dovrebbe dire ove si confronti il suo operato col dispositivo del regio decreto 30 giugno prossimo passato, il quale ordina precisamente che le seconde convocazioni si dovessero tenere il giorno 22 e non il 16.

Sembra invero che questa disposizione non riguardi che il caso in cui i collegi siano divisi in due o più sezioni; ma

siccome la pubblica opinione le ha dato un senso più generale e lo ha esteso a tutte le seconde convocazioni, a mente eziandio della circolare ministeriale dilucidativa del regio decreto 30 giugno; siccome questa fu la pratica seguita da quasi tutti i collegi, a tal che gli elettori di qualsiasi luogo portavano con sé la convinzione che la seconda adunanza dovesse tenersi non il giorno seguente, ma otto giorni dopo; siccome l'ufficio definitivo di Cortemilia ha fatto la sua diffidazione, all'atto di chiudere le operazioni della prima adunanza, e quando più pochi elettori si trovavano presenti, di modo che la convocazione pel ballottaggio da farsi il seguente giorno rimase sconosciuto a molti; considerato che se in alcuni altri collegi si praticò incirca lo stesso di quello di Cortemilia, ciò avvenne per l'unanime consenso degli elettori e senza che vi fosse alcuna protesta; considerato altresì che la tenue maggioranza di soli otto voti riportata dal conte Appiani sul conte Beccaria avrebbe potuto subire una importante mutazione o a favore o a disfavore, ove il numero degli elettori fosse stato più grande: per tutte queste ragioni la maggioranza del V ufficio opina per la nullità dell'elezione fatta dal collegio di Cortemilia, e propone il suo voto alla sanzione della Camera.

(La Camera approva.)

FAGNANI, relatore del VII ufficio. Elezione del collegio di Finalborgo. Elettori iscritti 321; votanti nei due appelli 139.

I maggiori voti furono: pel conte Camillo Cavour voti 85, pel re Carlo Alberto 29.

Non essendovi maggioranza assoluta, proclamavasi che la votazione avrebbe avuto luogo nella seconda adunanza fra il conte Cavour e il Re Carlo Alberto.

Due elettori protestarono contro 30 dei voti dati al conte di Cavour perchè non individuavano la paternità, cognome e domicilio; tanto più che erano stati annullati 6 voti al Re Carlo Alberto perchè dicevano solamente *Carlo Alberto*.

Poichè però, anche annullati questi 30 voti, i maggiori voti stavano ancora per lo stesso signor conte Cavour, quindi si passò alla seconda adunanza del giorno 22 luglio.

I votanti in questa seconda convocazione erano 155.

Il conte Cavour ebbe voti 116, il Re Carlo Alberto 36.

Il conte Cavour quindi è stato proclamato deputato di Finalborgo.

Però mentre l'ufficio elettorale procedeva alla verifica delle schede (che già erano state pubblicate) affine di separare quelle che furono contestate siccome mancanti di sufficiente indicazione pei due candidati che ebbero maggiori voti, nacque, come si esprime, verso il mezzo della sala viva contestata fra diversi elettori, senza che se ne conoscessero i veri motivi, per cui s'introdusse nella sala con aria imponente la guardia cittadina da nessuno chiamata. Il signor Fascie, comandante di servizio al picchetto di detta guardia, partì allora dal tavolo della presidenza portandosi a raggiungere la guardia suddetta. Quest'ingresso di forza armata avendo turbato l'assemblea, il presidente e gli scrutatori signori cavaliere Arnaldi e conte Baraggi accorsero per conoscere e provvedere all'emergenza, intimando il presidente a detta guardia di ritornare all'ordine con minaccia di chiamare altra forza armata. Ad una tale intimazione rispose che non prendeva ordini dati dal presidente, ma bensì quelli del suo sindaco, ed i militi continuarono per qualche tempo a mantenere colle armi alla mano un contegno ostile verso quanti fra gli elettori si adoperarono per contenerla. In capo di essa trovavasi il sottotenente Fascie colla spada alla mano. Egli la depose all'ordine del presidente, e domandò quali ordini

egli intendeva di dargli. Dietro l'ordine avuto di tranquillizzare la milizia, questa si acquetò, e ritornò al suo posto.

L'ufficio VII, considerando che questo incidente non ebbe luogo durante l'elezione, ma dopo che già era avvenuta la pubblicazione della classificazione dei candidati secondo l'ordine del maggior numero dei voti, ha unanimemente deliberato non ravvisare essere da ciò infirmata l'elezione avvenuta; ne propone perciò alla Camera la conferma, con dimanda però a nome dell'ufficio stesso che sia fatta istanza presso il signor ministro dell'interno onde siano prese per sua diligenza accurate informazioni sul fatto narrato dal verbale di elezione, e a norma delle leggi punite le colpe che venissero realmente verificate.

(La Camera approva le doppie conclusioni, per la convalidazione della elezione e per l'istanza a farsi al Ministero.)

PRESIDENTE. Non vi sono più relatori che abbiano relazioni in pronto?

Vi mancherebbero ancora sette relazioni, e non essendo ancora preparate, io propongo alla Camera di addivenire alla nomina del presidente e successiva formazione dell'ufficio, secondo è l'ordine del giorno.

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEI VICE-PRESIDENTI E DEI SEGRETARI DELLA CAMERA

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive la formazione dell'ufficio definitivo in questo modo:

Art. 6. La Camera, dopo la verificazione dei poteri, procede alla elezione per tutto il corso della Sessione annuale:

- « 1° D'un presidente;
- « 2° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;
- « 2° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;
- « 4° Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

« Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta.

« Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggioranza relativa è sufficiente.

« Nel caso di parità nei voti, la nomina cade sul maggiore d'età.

« Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

« Art. 8. I segretari verificano i numeri de' votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il presidente ne proclama il risultato. »

Procederemo dapprima alla nomina del presidente.

(Vi si procede per isquittinio segreto.)

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	126
Maggioranza	64
Lorenzo Pareto	voti 77
Francesco Sauli	» 39
Urbano Rattazzi	» 2
Cesare Cabella	» 1
Amedeo Ravina	» 1
Giuseppe Dabormida	» 3
Baralis, avvocato	» 1
Arnoldo Colla	» 1
Angelo Brofferio	» 1
Totale	126

TORNATA DEL 13 AGOSTO

Conseguentemente il signor Lorenzo Pareto avendo ottenuti 77 voti, e così un numero maggiore di quello necessario per conseguire la maggioranza assoluta, io lo proclamo a presidente della Camera per la presente Sessione.

Ora si passa alla nomina dei due vice-presidenti confidando ad scrutinio di lista.

(Si procede alla votazione.)

Il risultato è il seguente:

Votanti	123
Maggioranza	62

Durando 2 — Demarchi 14 — Bunico 83 — Depretis 71 — Cabella 4 — Ceppi 13 — Dabormida 22 — Sauli Francesco 9 — Bon-Compagni 4 — Turcotti 1 — Monti 1 — Cadorna Carlo 3 — Costa di Beauregard 4 — Montezemolo 3 — Buffa 2 — Lanza 1 — Rattazzi 2 — Lisio 1 — Frascini 1 — Bottone 1 — Caveri 1.

Il signor Bunico avendo ottenuto voti 83, ed il signor Depretis 71, sono perciò proclamati vice-presidenti.

Ora si passerà alla votazione per i quattro segretari.

Voci. Domani! domani!

Un deputato. Si potrebbe votare attualmente, e poi l'ufficio della Presidenza potrà farne lo spoglio dopo.

PRESIDENTE. Allora sono invitati i signori deputati a preparare le loro schede, ciascuna delle quali deve contenere quattro nomi.

(Si procede alla votazione.)

Il risultato dello squittinio è questo:

Votanti	104
Maggioranza	53

Lanza 1 — Cavallini 79 — Pera 71 — Buttini 63 — Michelini G. B. 65 — Franchi 11 — Riva 13 — Farina 14 — Despine 7 — Cadorna Carlo 3 — Arnulfo 25 — Galli 1 — Colla 11 — Fer 7 — Capellina 9 — Parola 1 — Berruti 1 — Palluel 1 — Turcotti 2 — Guglianetti 1 — Mollard 1 — Airenti 1 — Moia 1 — Chenal 1 — Ravina 1 — Pissard 1 — Jacquemoud barone 2 — Rossi Leopoldo 3 — Siotto-Pintor 1 — Michelini Alessandro 1 — Cabella 2 — Bairo 1 — Cornero Giuseppe 1 — Gavotti 1 — Ranco 1 — Rattazzi 1 — Monti 1 — Baruffi 1 — Valerio 2 — Mameli Giorgio 1 — Sauli Francesco 1 — Bianchi-Giovini 1 — Mellana 1 — Brofferio 1.

Sono proclamati segretari per aver raccolto la maggioranza dei voti i signori:

Avvocato Cavallini — Ingegnere Pera — Avvocato Buttini — G. B. Michelini.

La seduta è sciolta alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Elezione dei questori.
- 2° Nomina di alcune Commissioni da stabilirsi.